



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

REGOLAMENTO DI ATENEО IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

APPROVATO DA SENATO ACCADEMICO, CON PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, NELLE RISPETTIVE SEDUTE DEL 29 APRILE 2022

MODIFICATO DA SENATO ACCADEMICO, CON PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, NELLE RISPETTIVE SEDUTE DEL 4 GIUGNO 2025

EMANATO CON DECRETO DEL RETTORE N. 215/2025 PROT. N 46416 DELL'11 GIUGNO 2025

Sommario

Titolo I – Finalità, ambito di applicazione e definizioni.....	3
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione	3
Art.2 - Definizioni	3
Titolo II – Organizzazione, Istituzione, e rinnovo dei Corsi di dottorato.....	4
Art.3 - Organizzazione e gestione dei corsi di Dottorato	4
Art.4 - Istituzione e rinnovo dei corsi.....	5
Art.5 - Corsi di Dottorato di ricerca in forma associata	6
Art.6 - Dottorati di interesse nazionale.....	7
Titolo III – Finanziamento e valutazione dei corsi	7
Art.7 - Finanziamento e gestione risorse	8
Art.8 – Sistema di assicurazione qualità e valutazione interna	9
Titolo IV – Organizzazione e funzionamento dei Corsi di Dottorato	10
Art.9 - Organi del Corso di Dottorato.....	10
Art.10 - Coordinatore/Coordinatrice del corso	10
Art.11 - Collegio dei docenti del corso	11
Titolo V - Accesso ai Corsi di Dottorato.....	13
Art.12 - Modalità e requisiti per l’accesso ai Corsi di Dottorato	13
Art.13 - Bando per l’ammissione	14
Art.14 - Commissione e modalità di valutazione per l’ammissione al Corso di Dottorato	16
Art.15 - Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario	17
Art.16 - Diritti e doveri dei/delle dottorandi/e.....	19
Art.17 - Trasferimenti da altre Università	22
Art.18 - Trasferimento interno ad altro corso di dottorato	23
Titolo VI – Conseguimento del titolo	23
Art.19 - Ammissione all’esame finale e valutatori esterni	23
Art.20 - Commissioni giudicatrici per l’esame finale	25
Art.21 - Prova d’esame.....	25
Art.22 - Conferimento del titolo	26
Art.23 - Proprietà intellettuale e riservatezza	26
Titolo VII - Modifiche di regolamento e norme transitorie.....	27
Art.24 - Modifiche di regolamento e norme transitorie	27

Titolo I – Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università di Camerino (di seguito UNICAM).
2. I corsi di Dottorato di ricerca UNICAM sviluppano le proprie attività nell'ambito e con il coordinamento della "School of Advanced Studies" - di seguito indicata con l'acronimo "S.A.S."
3. UNICAM, attraverso la S.A.S. e nel quadro della vigente disciplina nazionale ed europea, promuove i Corsi di Dottorato di ricerca quali strumenti essenziali di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e ambiti privilegiati di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze.
4. Le attività della S.A.S. si sviluppano in linea con i principi definiti nella Carta europea delle ricercatrici e dei ricercatori e nel Codice di condotta per il loro reclutamento, implementati nell'Ateneo anche attraverso la Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), al fine di contribuire alla valorizzazione dei/delle giovani ricercatori/ricercatrici e alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca, sia di base che applicata.

Art.2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 - a. *per Università o UNICAM*: l'Università degli Studi di Camerino;
 - b. *per School of Advanced Studies (S.A.S.)*: la Scuola di Dottorato, che coordina e gestisce i Corsi di Dottorato UNICAM promuovendone ed organizzandone tutte le attività formative e scientifiche;
 - c. *per Corso di Dottorato*: un Corso di Dottorato di Ricerca di durata almeno triennale che verte su ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, caratterizzati da tematiche scientifiche e metodologie di ricerca affini;
 - d. *per curriculum di Corso di Dottorato*: un percorso formativo attivato all'interno del Corso di Dottorato sulla base di specifiche esigenze formative e di ricerca;
 - e. *per Sede amministrativa del Corso di Dottorato*: l'Università che istituisce e gestisce un Corso di Dottorato;
 - f. *per consorzio*: soggetto avente personalità giuridica propria, costituito da università sia italiane sia estere, enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, imprese, pubbliche amministrazioni, istituzioni

culturali e infrastrutture di ricerca per l'attivazione e lo svolgimento di uno o più Corsi di Dottorato;

- g. *per Ministero*: il Ministero competente per l'università e la ricerca;
- h. *per ANVUR*: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
- i. *per Carta europea delle ricercatrici e dei ricercatori e Codice di condotta per il loro reclutamento*: la raccomandazione della Commissione europea l'11 marzo 2005 che elenca un insieme di principi generali e requisiti che specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori scientifici e delle persone che li assumono e/o finanziano;
- j. *Per Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)*: la strategia di gestione e sviluppo delle carriere dei ricercatori, volta all'attuazione dei principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per il loro Reclutamento.

Titolo II – Organizzazione, Istituzione, e rinnovo dei Corsi di dottorato

Art.3 - Organizzazione e gestione dei corsi di Dottorato

1. L'organizzazione e la gestione dei Corsi di dottorato in UNICAM è affidata alla S.A.S., che è la struttura che coordina la progettazione, l'organizzazione e la valutazione dei corsi per il conseguimento del titolo di "Dottore di ricerca". La S.A.S. opera per favorire l'internazionalizzazione e l'inclusione nei corsi di attività multidisciplinari e interdisciplinari. La S.A.S. ha autonomia scientifica, didattica e funzionale e, nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ha autonomia gestionale. L'autonomia gestionale include la possibilità di prevedere ed erogare contributi a sostegno dei dottorandi, capaci e meritevoli, che versino in particolari e contingenti condizioni di bisogno.
2. La S.A.S. garantisce, in base al budget assegnato dall'Amministrazione UNICAM, le risorse necessarie alla struttura organizzativa, ai processi ed alle procedure dei Corsi di Dottorato attivati, anche al fine di accreditarne e/o certificarne la qualità, secondo quanto previsto dalle normative e dagli Enti di accreditamento nazionali ed internazionali ed in conformità con gli standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'istruzione Superiore (EHEA)
3. La S.A.S. inoltre:
 - a. asseconda il collegamento progettuale tra i corsi di dottorato di ricerca ed i corsi di laurea, nonché l'organizzazione e l'amministrazione delle attività centralizzate relative al Dottorato.
 - b. favorisce l'aggregazione di Aree scientifiche che hanno affinità metodologiche e culturali, propone approfondimenti tra loro coerenti in grado di favorire percorsi formativi comuni (nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della

proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca, dei principi fondamentali di etica, uguaglianza di genere e integrità, dell'innovazione responsabile), connessioni multi disciplinari e ricerche di confine tra i diversi saperi;

- c. promuove un'intensa rete di collaborazioni con altre Scuole nazionali ed internazionali e con Enti pubblici e privati, con i quali individua e promuove i temi di ricerca e gli indirizzi scientifico/disciplinari sui quali fondare la progettazione delle attività formative;
 - d. agevola la programmazione didattica assicurando a più dottorati, attraverso iniziative comuni, momenti formativi qualificanti;
 - e. stimola e sostiene la presenza di dottorandi stranieri: i) sia regolarmente ammessi ai corsi – e ove opportuno, anche riservando ad essi apposite borse di studio -; ii) sia in qualità di visiting students.
 - f. favorisce e sostiene per tutti i dottorandi, anche individuando appositi meccanismi di sostegno economico, lo svolgimento di periodi di formazione presso altre Università, aziende, o qualificate istituzioni di ricerca private o pubbliche italiane ed estere;
 - g. sostiene un più organico ed esteso rapporto tra i dottorandi di Ateneo e gli ambienti esterni, sia professionali sia di ricerca;
 - h. facilita una migliore pubblicizzazione dei corsi di dottorato, anche a livello internazionale;
 - i. progetta e realizza comuni sistemi di selezione e valutazione dei dottorandi.
4. I corsi di dottorato di ricerca si avviano con l'inizio dell'anno accademico e hanno una durata ordinaria di 3 anni.
 5. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio dei Docenti, che definisce, sulla base delle indicazioni e dell'azione di coordinamento e supervisione della S.A.S., il piano delle attività formative articolate negli anni di durata del Corso, il monte ore di frequenza obbligatoria nonché le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita.
 6. Il programma e il calendario annuale delle attività vengono comunicati ai/alle dottorandi/e all'inizio del Corso.

Art.4 - Istituzione e rinnovo dei corsi

1. Le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo di Camerino e/o quelle di adesione a Corsi di Dottorato in forma associata con sede amministrativa presso altro Ateneo accreditato, con l'esclusione dei corsi di interesse nazionale di cui all'art.6 del presente regolamento, devono essere inviate al Direttore della S.A.S., redatte sulla base della modulistica e con le tempistiche e modalità predefiniti e comunicati dalla S.A.S.

2. Le proposte di istituzione di un nuovo corso di Dottorato di Ricerca debbono essere inoltrate, con le modalità indicate nel precedente comma, dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice (cfr. Art. 10) di un costituendo Collegio dei Docenti (cfr. Art. 11) configurato e composto conformemente alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in vigore per l'accREDITamento dei corsi di dottorato, tenendo conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
3. Le proposte di istituzione e/o di rinnovo approvate dal Consiglio della S.A.S. sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le proposte di disattivazione dei corsi di Dottorato di ricerca sono deliberate dal Senato Accademico su proposta del Consiglio della S.A.S..
5. I Corsi di Dottorato di ricerca dei quali l'Università degli Studi di Camerino sia sede unica ovvero, nel caso di dottorati in convenzione o in consorzio con altri soggetti, sede amministrativa, sono attivati previo accREDITamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in base alla normativa vigente in materia.

Art.5 - Corsi di Dottorato di ricerca in forma associata

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca del terzo livello della formazione in ambito nazionale e internazionale, UNICAM può stipulare convenzioni e/o istituire consorzi, in tempo utile per garantire la presentazione della richiesta di accREDITamento ministeriale, con i seguenti soggetti:
 - a. altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b. enti di ricerca pubblici o privati, italiani, esteri o sovranazionali, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c. istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica accREDITate, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d. imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo - nell'ambito di dottorati attivati in collaborazione con le imprese, gli stessi potranno altresì essere definiti "industriali", sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - e. pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. Le proposte di istituzione di corsi di Dottorato in forma associata debbono essere inoltrate al Consiglio della S.A.S. e seguono l'iter di approvazione illustrato al precedente art. 4.

3. Le convenzioni, incluse quelle consortili, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, la disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi/e e l'eventuale rilascio del titolo multiplo o congiunto.
4. I soggetti convenzionati o consorziati si impegnano ad assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato, di norma, per almeno un triennio, ed a rispettare il presente Regolamento, fatte salve espresse deroghe previste nelle convenzioni o negli accordi, che, in caso di cooperazione con altre qualificate Istituzioni, possono riguardare anche la composizione del Collegio dei Docenti.
5. Nel caso di dottorati attivati in forma associata (ivi inclusi i dottorati di interesse nazionale) con enti pubblici di ricerca e/o con Imprese o altri Organismi eligibili ai sensi della normativa vigente in fase di accreditamento, rinnovo di accreditamento o nuova Istituzione del Corso, la composizione del Collegio dei Docenti, inclusi i componenti non universitari, è determinata in base alla normativa vigente.
6. Nei Consorzi con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche con Paesi diversi, il rilascio del titolo accademico avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto delle Convenzioni sottoscritte dalle parti.

Art.6 - Dottorati di interesse nazionale

1. Le eventuali proposte di istituzione o adesione a corsi di dottorato di interesse nazionale, di cui all'art. 10 e all'art. 11 del D.M. n. 226/2021, sentito il parere della SAS, debbono essere inoltrate al Magnifico Rettore UNICAM, e per conoscenza al Direttore S.A.S.
2. Sulle proposte di cui al precedente comma, che devono essere corredate di tutte le informazioni necessarie a valutarne le finalità e l'effettiva rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, si pronuncia il Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione per quanto di propria competenza.
3. I Dottorati di Interesse Nazionale con sede amministrativa presso UNICAM adottano un proprio regolamento, approvato dagli OO.AA. competenti in materia, che ne disciplina le attività.
4. Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa nazionale in relazione ai Dottorati di Interesse Nazionale, restano ferme le medesime previsioni di cui all'art.5 relative ai Dottorati in forma associata.

Titolo III – Finanziamento e valutazione dei corsi

Art.7 - Finanziamento e gestione risorse

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto proposto dal Consiglio della S.A.S., acquisito il parere vincolante del Senato Accademico, approva annualmente il piano di assegnazione delle risorse necessarie per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca e per il rinnovo di quelli esistenti, nonché per l'adesione a Corsi di Dottorato di Ricerca in forma associata, con sede amministrativa presso altro Ateneo.
2. Le borse di studio, la cui entità è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, possono essere finanziate con:
 - a. fondi dell'Ateneo ovvero fondi delle Strutture proponenti;
 - b. fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste a legislazione vigente;
 - c. finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative;
 - d. fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
 - e. bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.
3. I fondi per le spese di funzionamento eventualmente stanziati dall'Università, nonché quelli messi a disposizione dalle strutture proponenti o dalle istituzioni esterne, vengono allocati nel budget dell'ateneo.
4. I titolari dei fondi relativi a progetti di ricerca coerenti con il progetto formativo previsto per il conseguimento del Dottorato, ai quali i dottorandi collaborano e nei quali sono formalmente inseriti, con il consenso del/della Coordinatore/Coordinatrice del Corso, possono sostenere con il proprio fondo le spese inerenti alla mobilità nazionale e internazionale e concorrere anche al finanziamento della borsa stessa. Detti fondi verranno impegnati a garanzia del co-finanziamento, ovvero del finanziamento, al momento dell'approvazione delle borse.
5. Il Consiglio della S.A.S., sulla base del budget a disposizione, può deliberare annualmente su una somma da destinare ad ulteriori attività di mobilità dei dottorandi e alla partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari ed altre iniziative ritenute congrue ed attinenti al programma del dottorato, inclusa la possibilità di destinare risorse alle attività stabilite dai Collegi dei docenti per i singoli curricula.
6. Compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, potrà essere assegnato ai/alle coordinatori/trici dei Corsi un budget annuale presso un centro di costo dedicato. Tali fondi potranno essere destinati, previo parere favorevole del Collegio dei docenti di riferimento, a spese utili alle attività specifiche del proprio Corso di dottorato.
7. Per quanto riguarda il trattamento di missione spettante ai dottorandi si fa rinvio all'apposito regolamento di Ateneo.

8. I posti con borsa e senza borsa, nonché gli eventuali soprannumerari, sono stabiliti secondo normativa vigente e secondo quanto deliberato dai Collegi dei docenti prima e dal Consiglio SAS poi. I posti senza borsa sono al massimo nell'ordine di 1 ogni 3 con borsa, in ogni Corso per ogni ciclo.
9. Eventuali co-tutele, double degrees o joint degrees, eventualmente non già inserite in fase di accreditamento dei corsi di dottorato ovvero in fase di selezione per l'ammissione ai corsi, potranno essere attivate entro il primo anno di corso per posizioni specifiche nel rispetto delle previsioni normative e in presenza di un accordo quadro preliminare (che potrà essere intergovernativo, tra due Paesi, oppure bilaterale, tra due atenei) e di una convenzione individuale/ad personam, che vincola le istituzioni universitarie partner. Tali accordi e convenzioni dovranno essere negoziati tempestivamente e approvati preliminarmente presso gli Organi Accademici deputati, con il supporto degli Uffici Amministrativi preposti.
10. Nell'ambito di convenzioni attivate con qualificati soggetti pubblici o privati sarà possibile destinare una quota dei posti disponibili ai/alle dipendenti degli stessi impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi/e al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
11. Nell'ambito di dottorati industriali potranno essere attivati contratti di apprendistato, che sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
12. Eventuali posizioni in soprannumero potranno essere bandite in accordo con la normativa vigente nell'anno di riferimento. Le posizioni in soprannumero possono essere bandite, nella misura non superiore al 50% dei posti con borsa messi a disposizione in ogni Corso per ogni ciclo; possono essere ammessi in soprannumero, senza fruizione della borsa, previa delibera del Collegio dei Docenti e purché risultanti idonei nella graduatoria di merito.

Art.8 – Sistema di assicurazione qualità e valutazione interna

1. UNICAM applica a tutti i corsi di Dottorato di ricerca un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni e le linee guida emanate dagli organi competenti a livello nazionale.
2. Annualmente il/la Coordinatore/Coordinatrice del Corso, previa condivisione con il Collegio dei Docenti, trasmette al Direttore della S.A.S un rapporto di riesame delle attività svolte, con l'analisi dei risultati ottenuti, le eventuali criticità non risolte, i rischi e le opportunità per lo sviluppo delle attività.
3. Il Direttore/Direttrice della S.A.S., analizza gli esiti illustrati nei rapporti di riesame di cui al precedente comma e sottopone al Consiglio della S.A.S ed al Nucleo di Valutazione di Ateneo una relazione annuale complessiva sull'andamento dei progetti formativi, sugli standard qualitativi raggiunti e sulla valutazione delle prestazioni dei singoli corsi di dottorato, con l'eventuale proposta di soppressione di quei Corsi che non soddisfino le caratteristiche ed i requisiti di qualità prefissati.

4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, sulla base dell'analisi prodotta dal Consiglio della S.A.S. e sulla base delle proprie autonome analisi sulla permanenza dei requisiti delle strutture proponenti e la rispondenza del corso agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi e prima dell'avvio della procedura annuale di rinnovo dell'attivazione dei corsi, redige una relazione con le proprie proposte, suggerimenti e segnalazioni per il miglioramento delle attività. La relazione annuale del Nucleo di Valutazione, che tiene conto di quanto previsto dagli standard europei per l'assicurazione qualità e di quanto previsto al riguardo dalle linee guida ANVUR, viene trasmessa al Direttore della S.A.S., al Rettore e all'ANVUR.
5. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica svolte dall'ANVUR verificano la permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato.

Titolo IV – Organizzazione e funzionamento dei Corsi di Dottorato

Art.9 - Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato:
 - a. Il/La Coordinatore/Coordinatrice
 - b. Il Collegio dei docenti
2. Qualora all'interno di un Corso di Dottorato siano previsti più curricula, sono designati dal Consiglio della S.A.S., su proposta del/della Coordinatore/Coordinatrice, i rispettivi Responsabili.

Art.10 - Coordinatore/Coordinatrice del corso

1. Il/La Coordinatore/Coordinatrice del corso è responsabile della progettazione e organizzazione delle attività formative, scientifiche e amministrative del corso stesso; si avvale per tale finalità della collaborazione dei Responsabili di curricula eventualmente designati (i quali Responsabili di curricula, se esterni a UNICAM, non rientrano tra i componenti del Consiglio SAS).
2. Il/La Coordinatore/Coordinatrice è designato/a dal Consiglio della S.A.S su indicazione del Collegio dei Docenti. Il/La Coordinatore/Coordinatrice deve essere individuato/a tra coloro che sono in servizio presso UNICAM con regime di impegno a tempo pieno e che fanno parte del collegio dei docenti attivo in quel momento. Deve essere inoltre in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa nazionale. Per l'indicazione del/lla Coordinatore/trice il Collegio dei Docenti potrà eventualmente avvalersi di una procedura di elezione a scrutinio segreto che sarà coordinata dal/la

Decano/a del Collegio. La durata del mandato è determinata dal Regolamento della S.A.S.; il/la Coordinatore/trice è rinnovabile una sola volta.

3. Il/La Coordinatore/trice del corso, nonché i/le responsabili di curricula partecipano ad almeno 4 riunioni del Consiglio SAS ogni anno, pena la decadenza dal ruolo.
4. Il/La Coordinatore/Coordinatrice inoltre:
 - a. convoca e presiede le riunioni del Collegio dei docenti e dà attuazione alle sue determinazioni;
 - b. coordina e monitora, sentito il Collegio dei Docenti, la progettazione e la realizzazione delle attività formative e scientifiche del Corso, anche relazionandosi con gli uffici amministrativi di competenza per la gestione delle pratiche amministrative relative alle carriere dei dottorandi;
 - c. predispone le proposte di rinnovo dell'attivazione del Corso, sentito il Collegio dei docenti, e provvede a tutte le esigenze e le urgenze relative all'attività del corso non esplicitamente previste in questo regolamento, perseguendo la migliore funzionalità e qualità delle attività dei dottorandi;
 - d. redige, annualmente, una relazione di riesame delle attività svolte, anche finalizzata all'attività di monitoraggio svolta dall'ANVUR. Tale relazione viene trasmessa al Direttore della S.A.S. che provvede ad includerla nella relazione complessiva che sarà e sottoposta annualmente al Nucleo di valutazione dell'Ateneo, come previsto all'art.8 del presente regolamento;
 - e. può designare un/a Vice-Coordinatore/Coordinatrice in grado di sostituirlo/a in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di anticipata cessazione dall'incarico sino all'insediamento del/la nuovo/a Coordinatore/trice.

Art.11 - Collegio dei docenti del corso

1. La composizione e la qualificazione scientifica dei componenti del Collegio devono essere in linea con i requisiti richiesti per l'accreditamento dei corsi di dottorato dalla normativa e dalle linee guida vigenti a livello nazionale.
2. I professori e i ricercatori UNICAM che intendano partecipare al Collegio di un Corso di Dottorato attivato da un altro ateneo dovranno richiedere il nulla-osta alla propria Scuola di Ateneo di appartenenza. Qualora, al momento della richiesta di nulla-osta, tali docenti siano componenti del Collegio dei Docenti di un Dottorato UNICAM, l'autorizzazione della struttura accademica sarà subordinata all'acquisizione del parere positivo da parte del Consiglio della S.A.S.. Considerato che ciascun soggetto può partecipare al massimo a 2 collegi su base nazionale, di cui uno in forma associata, una volta ottenuto il nullaosta il docente interessato, prima di formalizzare l'adesione al

Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato attivato da un altro ateneo, dovrà dimettersi dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato UNICAM del quale è componente.

3. Per i professori e ricercatori universitari o di Enti Pubblici di Ricerca, la partecipazione al Collegio di un Corso di Dottorato attivato da UNICAM, ove previsto, è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo o dall'Ente di appartenenza.
4. Ai fini della trattazione dei problemi didattici e organizzativi, i rappresentanti dei/delle dottorandi/e eletti/e in numero di due (nel rispetto della parità di genere) tra gli/le iscritti/e al Corso di Dottorato di riferimento sono ammessi alla partecipazione delle sedute del Collegio dei Docenti. Le modalità di elezione sono state disposte con apposito regolamento.
5. Nel caso di nuova istituzione di Corso di Dottorato la prima riunione del Collegio dei Docenti è convocata dal Direttore della S.A.S., entro trenta giorni dalla delibera di istituzione da parte degli Organi competenti dell'Ateneo. Il Direttore della S.A.S. cura gli adempimenti necessari fino alla costituzione del Collegio dei Docenti e alla nomina del/la Coordinatore/Coordinatrice.
6. Il Collegio dei docenti:
 - a. organizza le attività formative e le altre attività didattiche del Corso di Dottorato e ne definisce gli eventuali curricula;
 - b. analizza ed esprime il proprio parere sulle proposte di adesione di nuovi componenti al Collegio dei Docenti, fermo restando che, annualmente, il Consiglio della S.A.S. approva la composizione del Collegio dei Docenti che sarà indicata in fase di accreditamento/conferma di accreditamento;
 - c. contribuisce alla definizione dei contenuti del bando di ammissione al Corso di Dottorato;
 - d. monitora i progressi del percorso formativo e di ricerca di ogni dottorando/a, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica dei risultati;
 - e. assegna a ciascun dottorando uno o più supervisor, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno/a sia componente del collegio. Con riferimento ai dottorati industriali ad ogni dottorando viene attribuito anche un co-supervisore interno all'Impresa con cui è svolto il progetto di ricerca, di elevata qualificazione scientifica o professionale;
 - f. autorizza i/le dottorandi/e a recarsi presso altre Istituzioni in Italia e all'estero per periodi di formazione e/o ricerca superiori a un mese consecutivo;
 - g. approva la partecipazione dei/delle dottorandi/e a stages organizzati presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri;
 - h. approva i programmi di cotutela di tesi;
 - i. autorizza il/la dottorando/a a svolgere eventuale attività didattica, sussidiaria e integrativa e attività di ricerca extracurricolare;

- j. approva o nega il nullaosta al/la dottorando/a, ai sensi della normativa vigente e del bando di ammissione ai corsi di dottorato di riferimento, per la contemporanea iscrizione ad altro corso di formazione universitaria ovvero per lo svolgimento di eventuale attività lavorativa e/o attività retribuita;
- k. valuta, alla fine di ciascun anno, la relazione sulle attività svolte dai/dalle dottorandi/e ai fini del giudizio sull'ammissibilità o meno all'anno di corso successivo e delibera l'ammissione al referaggio della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
- l. promuove i collegamenti con le altre università italiane e straniere e con enti pubblici e privati ai fini del migliore svolgimento delle attività di ricerca;
- m. propone al Rettore i nominativi dei componenti delle commissioni per l'ammissione al Dottorato;
- n. individua, sentiti i supervisor/co-supervisor dei/delle dottorandi/e, i docenti, in un numero non inferiore a due, cui affidare la valutazione della tesi ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 11 del D.M. n. 226/2021 antecedentemente alla discussione pubblica;
- o. propone al Direttore della S.A.S. i nominativi dei componenti delle commissioni per l'esame finale;
- p. si riunisce almeno 4 volte l'anno.

Titolo V - Accesso ai Corsi di Dottorato

Art.12 - Modalità e requisiti per l'accesso ai Corsi di Dottorato

1. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
2. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Gli uffici preposti provvederanno alla verifica del riconoscimento. Qualora la Dichiarazione di Valore o il Diploma Supplement o altra documentazione presentata dal/la candidato/a non attesti tale idoneità, l'interessato/a decade dal Corso di Dottorato con conseguente restituzione delle rate di borsa di studio eventualmente percepite.

3. L'accesso avviene mediante superamento di una selezione, che deve concludersi entro i termini che consentano il corretto avvio dell'anno accademico, tendente a verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere.
4. In relazione a procedure dirette all'acquisizione di finanziamenti competitivi nell'ambito del dottorato di ricerca, finalizzati alla realizzazione di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, qualora si renda necessario, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e di valutazione con graduatorie separate, nonché date di avvio differenziate, valutando (laddove fattibile) un avvio delle attività da remoto con previsione di tempistiche precise per l'arrivo in Italia.
5. Nei casi in cui il Corso di Dottorato si articola su più curricula o siano presenti borse legate allo sviluppo di specifiche tematiche, gli argomenti della selezione possono essere differenziati, e lo svolgimento della stessa deve essere contestuale.

Art.13 - Bando per l'ammissione

1. Il bando di concorso, unico per cittadini U.E. ed extra U.E., redatto in italiano e in inglese dagli Uffici preposti, è emanato con decreto rettorale e pubblicizzato, per almeno trenta giorni, sul sito Internet del soggetto accreditato, nel sito internet del ministero competente e nel sito europeo Euraxess.
2. Il bando unico riguarda tutti i corsi di dottorato di ricerca attivati da UNICAM, dando visibilità ai corsi di dottorato ed ai relativi curricula, indicando il numero minimo dei posti, con e senza borsa.
3. Il bando indica:
 - a. la durata ordinaria dei corsi ed i curricula;
 - b. il numero dei posti banditi;
 - c. il numero delle borse di studio disponibili e l'ammontare delle stesse eventualmente suddivise per ambiti di ricerca (denominati topic);
 - d. il numero di eventuali contratti di apprendistato e/o di eventuali altre forme di sostegno finanziario;
 - e. l'eventuale quota di posti riservati a studenti/studentesse laureati/laureate in università estere anche in relazione ai rapporti di collaborazione formalmente stabiliti, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, o, nel caso di Corso di dottorato industriale, a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione; l'eventuale quota di posti riservati a soggetti che collaborano con Istituzioni accademiche o Centri di ricerca in Italia o all'estero, impegnati in attività di elevata qualificazione, che percepiscono un compenso di importo non inferiore alla borsa di dottorato in virtù di un rapporto formalizzato la cui durata prevista si protragga per almeno ventiquattro mesi a partire dall'inizio del Corso di Dottorato;

- f. i requisiti di accesso al Dottorato e i criteri di valutazione dei/delle candidati/e;
 - g. il termine e le modalità di presentazione della domanda di ammissione;
 - h. le modalità di svolgimento della selezione, specificando le eventuali lingue straniere in cui il/la candidato/candidata può sostenere la prova o le prove di esame, il calendario e le prove previste, inclusi i test riconosciuti a livello internazionale. Nel caso di progetti in collaborazione europei ed internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito dei corsi di dottorato accreditati;
 - i. le modalità di formulazione delle graduatorie di ammissione e i termini entro i quali gli ammessi devono presentare la domanda d'iscrizione al Corso Dottorato ovvero il modulo di accettazione della borsa o posizione di dottorato;
 - j. gli eventuali contributi a carico dei/delle dottorandi/e e la disciplina degli esoneri;
 - k. Per i dottorandi stranieri provenienti da Paesi extra U.E. i costi dell'assistenza sanitaria, dell'iscrizione al SSN e dei permessi di soggiorno;
 - l. I diritti e i doveri dei dottorandi;
 - m. Le modalità di conseguimento titolo.
4. Il Bando è strutturato in due fasi:
- a. una prima fase di valutazione titoli, secondo quanto previsto dal bando di ammissione specifico, al termine della quale sarà disponibile una short list degli ammessi alla prova di selezione;
 - b. una seconda fase (cui accedono i candidati/e presenti nella short list di cui al punto precedente) consistente in un colloquio.
5. Il bando può prevedere la possibilità di svolgere le prove di ammissione a distanza, in modalità telematica, attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di connessione audio-video.
6. I posti con borsa di studio e/o coperti da contratti di apprendistato e da eventuali altre forme di sostegno finanziario possono essere aumentati a seguito di finanziamenti che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando e prima dello svolgimento dell'ultima prova prevista nell'ambito del relativo concorso. L'eventuale aumento del numero di borse di studio potrà determinare, su richiesta del/la Coordinatore/Coordinatrice, sentito il Collegio dei Docenti, l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di tale incremento viene data idonea pubblicità sul sito dell'Università.
7. Per lo stesso ciclo di dottorato e per ciascun Corso di Dottorato attivato potranno essere emanati più bandi, di norma prima dell'inizio dell'a.a. di riferimento.
8. La domanda di ammissione prevede di norma una compilazione esclusivamente online e può prevedere, in base a quanto deciso per il Bando di dottorato, l'indicazione di al più 3 referenti

(presenter) che si ritiene possano sostenere la candidatura compilando il modello di referenza; il modello per la presentazione della referenza, da far compilare ad almeno un docente/ricercatore (presenter) che conosca la persona candidata.

9. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine delle graduatorie redatte per ambito di ricerca (topic) o per Corso (secondo quanto disposto dal Bando), fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. In caso di mancata accettazione entro i termini da parte degli aventi diritto, in presenza delle condizioni per poter procedere, potrà subentrare altra/o candidata/o secondo l'ordine della graduatoria.
10. In caso di utile collocamento in più graduatorie, la/il candidata/o dovrà esercitare opzione per un solo Corso di Dottorato, entro il termine che sarà riportato nel Bando di ammissione specifico.
11. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 c.c., soggetti di cui all'art. 17 della legge 5/10/1991 n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui alla normativa vigente. Nel caso di convenzioni con enti pubblici o privati che finanzino borse di dottorato il programma di ricerca dovrà essere concordato con detti Enti, e il dottorando che usufruirà della relativa borsa sarà tenuto allo svolgimento dell'attività di ricerca nell'ambito del suddetto programma, pena la decadenza dalla borsa.
12. Coloro che hanno già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca potranno essere ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo corso di Dottorato, purché le tematiche e i settori scientifico-disciplinari prevalenti siano differenti da quelli relativi al precedente Dottorato per il quale è stato conseguito il titolo. Qualora si fosse già beneficiato, anche parzialmente, di una borsa di dottorato, la partecipazione al nuovo Corso di Dottorato non potrà essere coperta da borsa.

Art.14 - Commissione e modalità di valutazione per l'ammissione al Corso di Dottorato

1. Il Rettore nomina la Commissione su designazione dei componenti da parte del Consiglio della S.A.S..
2. La Commissione deve essere composta, rispettando, ove possibile, l'equilibrio di genere, oltre che dal Direttore/trice S.A.S che la presiede, dal vice-Direttore/trice SAS, dai/dalle Coordinatori/trici dei Corsi ovvero dai Responsabili dei Curricula (ove presenti) o loro delegati, individuati tra professori e ricercatori universitari UNICAM designati dai Collegi dei docenti dei corsi di dottorato interessati alla selezione, nella misura di uno per ogni collegio. La Commissione si potrà organizzare in sotto commissioni e potrà essere coadiuvata da esperti/e nelle aree di riferimento dei singoli Corsi di dottorato, anche appartenenti ad altre istituzioni, dietro indicazione dei Collegi dei docenti di riferimento.
3. In relazione a ciascun/a componente effettivo, il Collegio dei Docenti designa un/a componente supplente.

4. I singoli Collegi dei Docenti provvedono alla designazione dei componenti effettivi e supplenti della Commissione giudicatrice almeno venti giorni prima della data fissata per la selezione. Qualora il Collegio non provveda alla designazione nei termini richiesti, o un/una componente della Commissione giudicatrice rinunci all'incarico o sia impossibilitato a partecipare, alla designazione del sostituto/a provvederà direttamente il Rettore, sentito il Direttore S.A.S.
5. La Commissione potrà avvalersi di idonei strumenti informatici nello svolgimento della selezione.
6. La Commissione, in una fase preliminare, analizza e valuta un'ipotesi di programma di ricerca che i candidati sono invitati a presentare; tiene inoltre conto del CV del candidato, con particolare riferimento al voto di laurea, ad altri titoli di studio, alle pubblicazioni scientifiche e presentazioni a congressi, ai premi e riconoscimenti. Vengono altresì valutate le eventuali lettere di presentazione da parte dei presenter ed eventuali altri documenti richiesti in sede di Bando. I candidati ritenuti idonei comporranno una short list, soggetta a una seconda fase di valutazione.
7. La seconda fase di valutazione prevede una selezione volta alla verifica della preparazione del candidato, della sua attitudine alla ricerca scientifica ed alla conoscenza di una o più lingue straniere. Tale selezione può consistere in un colloquio (interview); le modalità sono definite dal Collegio dei Docenti deputato, prevalentemente in via telematica, in modo da non discriminare o scoraggiare i candidati residenti all'estero. Le modalità di valutazione proposte dal Collegio dei Docenti deputato sono deliberate dal Consiglio S.A.S.
8. La Commissione di concorso si riserva la facoltà di proporre al candidato/a, per la convocazione alla seconda fase di valutazione, un altro curriculum per cui lo ritiene idoneo (in aggiunta o in sostituzione a quello/i scelto/i dal candidato) all'interno del medesimo corso di dottorato, ovvero, in caso di presenza nel bando, di un altro all'interno dello stesso corso di dottorato. La Commissione di concorso ha altresì facoltà di ammettere, in relazione all'esito del colloquio, un candidato al programma di dottorato per un curriculum diverso da quello per il quale ha presentato la domanda.
9. Nel caso di corsi di dottorato istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi e specificati nel bando, nel rispetto del presente Regolamento.
10. Per dottorati in forma associata e dottorati nazionali, le modalità di selezione sono definite negli appositi bandi di selezione e devono comunque rispettare ed essere coerenti con la normativa vigente.

Art.15 - Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario

1. Le borse di studio disponibili per ogni ciclo di Dottorato e per ogni corso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono assegnate previa valutazione comparativa del merito secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria e, in caso di borse a tematica vincolata, fatta salva la valutazione

di specifica idoneità espressa dalla Commissione per l'ammissione; nel Bando di ammissione specifico sarà indicato il criterio applicato in caso di parità di punteggio. Tali borse non possono essere cumulate con gli assegni di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (ivi incluse quelle di specializzazione), tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del/la dottorando/a. Altre possibili incompatibilità possono determinarsi in base alla fonte di finanziamento della borsa di dottorato;

2. Chi ha già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza ad un Corso di Dottorato istituito in Italia non può usufruirne una seconda volta, ai sensi della normativa vigente.
3. La durata della borsa di studio è di norma pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate annualmente dal Consiglio S.A.S., acquisito il risultato della verifica del Collegio dei Docenti dell'attività svolta nell'anno precedente dal dottorando. Nel caso che il dottorando non superi la verifica annuale decade dallo status di dottorando, l'erogazione della borsa di studio viene sospesa e il dottorando non può portare a termine il proprio percorso.
4. L'importo delle borse di studio è determinato in misura non inferiore a quello previsto dalla normativa nazionale di riferimento e la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata ordinaria del Corso, fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e 5 del presente articolo.
5. Per la fruizione della borsa di studio è necessario che il candidato sia in possesso di tutti i requisiti giuridici ed economici previsti dalle leggi e dalla normativa vigente. Nell'ipotesi in cui il dottorando, durante il percorso dottorale perda tali requisiti decade dal godimento della borsa, con l'obbligo di restituzione delle quote già percepite nell'anno solare di riferimento. Qualora in corso d'anno un/a dottorando/a rinunci a proseguire gli studi, decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la quota non ancora corrisposta.
6. Per tutti i dottorandi che ne hanno diritto in base della normativa nazionale vigente, per i periodi di soggiorno e permanenza all'estero (cosiddetta "mobilità estero") è assicurato un finanziamento aggiuntivo corrispondente ad un incremento non inferiore al 50% dell'importo della borsa di studio o a un "budget di mobilità" di pari valore. Tali periodi, in presenza delle dovute coperture finanziarie, non possono in alcun caso superare i 12 mesi, ad eccezione dei dottorati in co-tutela per i quali il tetto massimo complessivo è di 18 mesi. La richiesta scritta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere inviata, dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice del corso, secondo la modulistica prevista e deve essere corredata da attestazione che l'attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati. È da considerarsi permanenza all'estero un periodo continuativo di durata non inferiore a un mese, salvo diversa indicazione motivata da parte del/la Coordinatore/Coordinatrice.
7. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate, salvo che il/la Coordinatore/Coordinatrice del corso faccia pervenire alla S.A.S. e all'Amministrazione universitaria comunicazione di cessazione alla frequenza del corso o esclusione da parte del Collegio dei Docenti nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi da parte del dottorando fruitore di borsa di studio. La maggiorazione della borsa in relazione alla mobilità estero è corrisposta contestualmente al pagamento della rata mensile della borsa di studio purché la documentazione richiesta pervenga debitamente e tempestivamente agli Uffici competenti; in ogni caso, l'incremento

viene erogato solo in presenza dell'attestazione, rilasciata su carta intestata, debitamente compilata e firmata dal responsabile della sede presso la quale è stata svolta l'attività di ricerca, completa della precisa indicazione del periodo di soggiorno (data di inizio e fine) e delle attività svolte per il periodo di attestazione.

8. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.
9. A ciascun dottorando, con o senza borsa o altre forme di sostegno, è assicurato un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato alla tipologia di corso e comunque non inferiore al 10% dell'importo della borsa. Per i corsi di dottorato di interesse nazionale la quota sale al 20% grazie al previsto cofinanziamento ministeriale.

Art.16 - Diritti e doveri dei/delle dottorandi/e

1. L'ammissione al corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Nell'ipotesi di concessione dell'aspettativa per motivi di studio il dipendente è tenuto a conservare il rapporto di lavoro o di impiego con l'amministrazione pubblica per i due anni successivi. In caso di cessazione, per volontà del dipendente, di tale rapporto nei due anni successivi è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Per ogni altro aspetto riguardante il pubblico dipendente, si rimanda alla normativa nazionale vigente in materia.
3. Gli/Le iscritti/iscritte godono, oltre ai diritti collegati al proprio status di dottorando in UNICAM e riferito all'accesso alle strutture didattiche e di ricerca e agli eventuali servizi di supporto al percorso dottorale forniti dalla S.A.S., dei seguenti diritti:
 - a. L'attribuzione del supervisore e, ove ritenuto necessario, di uno o più co-supervisor;
 - b. una copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità civile, per l'intera durata del corso, a carico dell'Università, secondo le condizioni e garanzie previste dalle Polizze stipulate in merito dall'ateneo e secondo le condizioni e coperture INAIL previste per i dottorandi/e;

- c. una propria rappresentanza nel Consiglio della S.A.S. nella misura di uno ogni trenta, con arrotondamento all'intero superiore; di una rappresentanza nei Collegi dei Docenti, nel numero di due; di una rappresentanza negli Organi di governo dell'Ateneo secondo quanto previsto nello Statuto UNICAM;
- d. Ai dottorandi/e può essere concessa per un massimo di 6 mesi la sospensione della carriera o il differimento della data di avvio del percorso, compatibilmente con la tipologia di borsa/finanziamento, per:
 - i. maternità (obbligatoria e/o facoltativa), paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
 - ii. malattia o infortunio documentati superiori a 30 giorni;
 - iii. frequenza dei corsi per l'abilitazione all'insegnamento e per tutti gli altri casi previsti dalla legge per analoghe finalità;
 - iv. gravi e documentati motivi personali e familiari;
 - v. per ottenere il visto di ingresso (cittadini extracomunitari);
 - vi. in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica amministrazione per la durata del periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio;
- e. la sospensione o il differimento della data di avvio del percorso deve essere tempestivamente e formalmente richiesta del/la dottorando/a al Collegio dei Docenti e approvata anche dal Consiglio della S.A.S., nel caso di gravi e documentati motivi personali e familiari. Al termine del periodo di sospensione l'interessato/a riprenderà il Corso e inoltrerà una dichiarazione di rientro a firma del/la Coordinatore/Coordinatrice. Le scadenze amministrative e l'erogazione della borsa, ove concessa, saranno differite per un periodo pari alla durata della sospensione. Il Collegio dei Docenti delibererà in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione fermo restando che in nessun caso la durata ordinaria del corso può essere abbreviata.
- f. I/Le dottorandi/e possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti/delle studentesse dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa, che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università e non comporta alcun onere per l'Università. L'attività didattica integrativa può essere affidata ai dottorandi solo previo consenso degli stessi e non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
- g. Fermo restando l'impegno a tempo pieno, sono, inoltre, compatibili con il Dottorato di Ricerca, subordinatamente all'autorizzazione del Consiglio della S.A.S., previo nulla-osta del Collegio dei Docenti, attività lavorative, anche retribuite, concernenti tirocinio pratico professionale o limitata attività lavorativa esterna che consenta di acquisire competenze

concernenti l'ambito formativo del Dottorato. Per i dottorandi fruitori di borsa, per tutta la durata della percezione della borsa, l'ammontare massimo degli emolumenti annui non può superare l'importo annuo della borsa medesima. Ai fini della determinazione del limite degli emolumenti di cui alle precedenti, si prende in considerazione il reddito imponibile fiscale risultante da certificazione o da dichiarazione dei redditi derivante da prestazioni di lavoro. L'autorizzazione deve essere tempestivamente e formalmente presentata dal/la dottorando/a richiedente al Collegio dei docenti, sentito/a il/la supervisor;

- h. Fermo restando l'impegno a tempo pieno, con preciso riferimento alle Scuole di Specializzazione Medica, è possibile, per gli specializzandi di medicina, frequentare congiuntamente un corso di dottorato, accertando che siano compatibili l'attività e l'impegno previsti dai due percorsi, in base alla normativa vigente, previa autorizzazione degli Organi collegiali competenti per entrambi i percorsi formativi. La borsa di specializzazione è incompatibile con la borsa di Dottorato.
- i. È consentita la contemporanea iscrizione ad un altro corso di studio universitario che non presenti obblighi di frequenza, ai sensi della normativa vigente, ad esclusione di quelli indicati come non compatibili dalla normativa stessa.

4. Gli/Le iscritti/iscritte e hanno l'obbligo di:

- a. frequentare le attività formative ivi incluse quelle interdisciplinari e trasversali proposte dalla S.A.S., i seminari, le esercitazioni e i moduli didattici, di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, acquisendo i crediti formativi universitari (CFU) previsti dal proprio percorso dottorale. Laddove i CFU inerenti alle attività formative obbligatorie non siano stati acquisiti, per giustificati motivi reputati idonei dal Collegio dei docenti, potranno essere recuperati attraverso attività proposte dallo stesso Collegio;
- b. frequentare i corsi di formazione generale e specifica, assolvendo agli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza, nonché ottemperare agli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria;
- c. iscriversi nel portale <https://loginmiur.mur.gov.it//front.php/login.html> e mantenere il proprio profilo coerentemente con il proprio percorso per tutta la sua durata;
- d. acquisire, sia annualmente che nel totale dei tre anni, un congruo numero di CFU secondo il proprio piano didattico;
- e. presentare al Collegio dei Docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sull'attività di ricerca svolta;
- f. nel caso di positiva valutazione da parte del Collegio dei Docenti nell'esame per l'accesso all'anno successivo, provvedere all'iscrizione agli anni successivi e/o a presentare istanza per l'ammissione alla procedura di referaggio della tesi nei termini comunicati dagli uffici competenti e pubblicati sul sito di Ateneo, a pena di decadenza, con conseguente chiusura d'ufficio della carriera, fatti salvi documentati motivi.

- g. svolgere un congruo periodo di mobilità all'estero, di norma non inferiore a 6 mesi, presso altri Atenei o Enti di ricerca, imprese e istituti di ricerca internazionali; il Collegio dei Docenti, fermo restando eventuali vincoli stabiliti dalle linee di finanziamento della borsa di dottorato, può deliberare una motivata deroga allo svolgimento di tale periodo;
 - h. assumere un comportamento conforme al Codice etico di Ateneo, adottando le conseguenti condotte;
 - i. partecipare a tutte le iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività dei corsi di dottorato UNICAM proposte dalla S.A.S. e/o dal Nucleo di Valutazione e/o dagli organi e dalle strutture competenti dell'Ateneo;
5. È prevista da parte del Consiglio della S.A.S., sulla base di una proposta motivata del Collegio dei Docenti, l'esclusione dal Corso di Dottorato di Ricerca con la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio (borsisti) e del conseguimento del titolo in caso di:
- a. risultati insufficienti nelle eventuali prove di valutazione in itinere;
 - b. giudizio negativo del Collegio dei Docenti sull'ammissione all'anno di corso successivo; a tal fine il Collegio dei Docenti verifica il conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato nonché l'assiduità e l'operosità dimostrata dal/la dottorando/a nell'attività di ricerca svolta;
 - c. prestazioni di lavoro svolte senza l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;
 - d. mancato conseguimento del titolo entro i 6 mesi dalla conclusione del percorso di dottorato, al netto di eventuali proroghe (non superiori a 12 mesi) concesse dal Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio SAS ai sensi della normativa vigente;
 - e. assenze ingiustificate e prolungate o irreperibilità prolungata.

Art.17 - Trasferimenti da altre Università

1. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un Dottorato di Ricerca presso altra Università, italiana o straniera, possono chiedere nulla osta preventivo all'iscrizione al Direttore della S.A.S. alle seguenti condizioni:
- a. che il Corso di dottorato ricevente abbia le condizioni economiche, scientifiche e di sostenibilità per accogliere un nuovo/a dottorando/a;
 - b. che sia attivato fra i Dottorati che afferiscono alla S.A.S. un corso di Dottorato di ambito scientifico affine a quello di provenienza e con analoghi obiettivi formativi e di ricerca;
 - c. che il/la dottorando/a documenti le attività formative svolte con profitto nell'Università di provenienza e che tali attività vengano riconosciute dal Collegio dei Docenti interessato come equivalenti a quelle richieste dalla S.A.S. per l'accesso;

- d. che il Dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione eventualmente organizzato e condotto dal Collegio dei Docenti interessato.
2. Nel caso in cui venga concesso parere favorevole dal Collegio dei Docenti di riferimento, secondo quanto indicato al punto precedente, il Direttore SAS può concedere nullaosta e il trasferimento può essere approvato dal Consiglio SAS ed effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l'Università di provenienza, in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio. Il posto relativo deve essere compreso fra quelli dichiarati come sostenibili per il Dottorato ricevente (senza borsa).
3. Nel caso il trasferimento abbia luogo, il Collegio dei Docenti interessato individuerà il docente supervisore e indicherà agli uffici competenti dove reperire le risorse finanziarie necessarie.

Art.18 - Trasferimento interno ad altro corso di dottorato

1. I dottorandi iscritti al I e II anno dei Corsi di dottorato UNICAM possono richiedere il trasferimento ad un altro corso di dottorato UNICAM, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Docenti del corso di destinazione e del Consiglio S.A.S.

Titolo VI – Conseguimento del titolo

Art.19 - Ammissione all'esame finale e valutatori esterni

1. A conclusione dell'ultimo anno del corso, il Collegio dei Docenti formula il proprio giudizio sull'attività di ricerca svolta dai dottorandi nello stesso anno e nell'intero corso di dottorato, ammettendo o non ammettendo all'esame finale i candidati, dandone comunicazione ai dottorandi per il tramite del/la Coordinatore/Coordinatrice, e formulando contestualmente un giudizio complessivo sull'attività svolta da allegare alla tesi.
2. I dottorandi che risultino idonei in base al giudizio di cui al comma 1 vengono ammessi all'esame finale; il Collegio docenti trasmette, a seguire, tale giudizio al Consiglio S.A.S. per l'ammissione all'esame finale.
3. I dottorandi ammessi devono inviare al Rettore apposita domanda di iscrizione all'esame finale e ogni altro documento eventualmente richiesto, in modalità telematica, tramite la propria Area Riservata, secondo le procedure indicate dall'Ufficio competente e approvate dal Consiglio SAS.
4. Entro 45 giorni successivi alla scadenza dell'ultimo anno di corso i dottorandi devono presentare tramite i canali e i modelli dedicati allo scopo una copia della tesi di dottorato in formato elettronico, corredata di frontespizio e altra documentazione eventualmente necessaria a fini amministrativi, nonché del giudizio complessivo del Collegio dei Docenti. La SAS provvederà ad inviare ai valutatori

esterni e successivamente ai componenti la Commissione, una copia della tesi in formato elettronico, corredata dal giudizio complessivo del Collegio dei docenti. Alla Commissione va inviato anche il giudizio dei valutatori esterni.

5. In presenza di questioni relative alla proprietà intellettuale e industriale, ai sensi del regolamento di ateneo vigente in materia ovvero di specifiche convenzioni e accordi che regolamentino le posizioni/borse di dottorato specifiche, dovrà essere cura del/la supervisor e del/la dottorando/a segnalare tempestivamente agli Uffici preposti la necessità di eventuali procedure rinforzate, a maggior tutela degli interessi coinvolti.
6. La Commissione per l'esame finale è nominata dal Direttore SAS su proposta del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato del candidato.
7. La tesi consiste in una dissertazione scritta o in un lavoro grafico a cui viene allegata dallo stesso candidato una relazione descrittiva delle attività svolte nell'intero percorso dottorale e delle eventuali pubblicazioni prodotte, con il relativo elenco.
8. La tesi è valutata da almeno due docenti o ricercatori/trici esperti/e, non appartenenti ai ruoli UNICAM, individuati dal Consiglio della S.A.S in qualità di valutatori esterni di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere. I valutatori esterni esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e propongono l'ammissione del dottorando all'esame finale o il rinvio per un periodo non superiore a 6 mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
9. Non è possibile ripetere l'esame finale.
10. Le tesi sono redatte di norma in lingua inglese, o comunque comprendono sempre un dettagliato sunto in lingua inglese. Esse si considerano prodotte in tempo utile se pervenute all'Ufficio o Area competente, tramite le modalità telematiche indicate dalla stessa ed approvate dal Consiglio S.A.S., entro il termine predefinito.
11. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari a carico dell'Università. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere anche decisa dal Collegio dei Docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio individuando, anche con i soggetti eventualmente cofinanziatori della borsa, le modalità di finanziamento. I dottorandi possono infine chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento. A tal fine il candidato deve presentare al Direttore S.A.S., entro l'ultimo giorno del terzo anno di corso, apposita domanda motivata, corredata del parere del Collegio dei Docenti. I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

12. Qualora il candidato non possa, per malattia o forza maggiore, sostenere l'esame finale nella data fissata, potrà chiedere al Direttore S.A.S. di poter sostenere l'esame in altra data, tenuto conto delle particolari circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento della prova. In tal caso il candidato verrà ammesso agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso.

Art.20 - Commissioni giudicatrici per l'esame finale

1. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate dal Direttore S.A.S. e sono composte, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi della normativa vigente. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
2. Le Commissioni possono essere integrate da non più di due esperti, scelti nell'ambito degli Enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniere, ed individuati dai Collegi dei Docenti.
3. Non possono far parte della Commissione Giudicatrice i supervisori, sia interni che esterni, né i coautori dei candidati in articoli scientifici pubblicati durante il percorso di Dottorato o negli ultimi 5 anni.
4. Non possono far parte della Commissione giudicatrice i valutatori esterni (revisori) delle tesi di riferimento né i supervisor degli esaminandi/e.
5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, di dottorati in forma associata e dottorati nazionali, le Commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.
6. I Collegi dei Docenti propongono i nominativi di almeno 4 docenti, di cui tre effettivi e un supplente, nel rispetto della composizione delle Commissioni di cui al precedente comma 1.
7. Le eventuali dimissioni dei componenti delle Commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Direttore S.A.S. I lavori delle Commissioni dovranno essere conclusi entro novanta giorni dal disposto di nomina. Decorso tale termine senza che le Commissioni abbiano concluso i propri lavori, esse decadono e, con la medesima procedura, il Direttore S.A.S. nomina le nuove Commissioni con esclusione dei componenti decaduti. Per la conclusione dei lavori alle nuove Commissioni sono assegnati tre mesi dalle comunicazioni di nomina.

Art.21 - Prova d'esame

1. L'esame finale (tesi di ricerca) per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca viene svolto in presenza e consiste nella discussione della dissertazione scritta o del lavoro grafico.

2. Il diario della prova d'esame viene comunicato agli interessati con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla prova.
3. Al termine dei lavori le Commissioni redigono una relazione sulle operazioni svolte ed esprimono un giudizio scritto collegiale per ciascun candidato. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
4. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

Art.22 - Conferimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture 'Dott. Ric.' ovvero 'Ph.D', è conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
2. Nelle more della consegna del diploma originale viene rilasciata la relativa certificazione.
3. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantisce la conservazione e la pubblica consultabilità, anche attraverso il deposito a norma di legge nella banca dati ministeriale e presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze. Il deposito tesi avviene ai sensi della procedura indicata dagli Uffici UNICAM competenti. Il dottorando, all'atto del deposito della tesi in formato elettronico ed ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 18 mesi. Sarà cura degli Uffici competenti effettuare il deposito telematico delle tesi a norma di legge ovvero dare indicazioni ai/alle dottorandi/e di come provvedervi in autonomia.
4. Per l'ottenimento del titolo di Dottore di Ricerca con validità europea (Doctor Europaeus) ci si attiene alla normativa U.E. vigente in materia.

Art.23 - Proprietà intellettuale e riservatezza

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal/la dottorando/a, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e ai Regolamenti di Ateneo (in particolare, al Regolamento in materia di Proprietà Intellettuale e Industriale) e, ove disponibili, in base a quanto stabilito dalle singole convenzioni eventualmente sottoscritte con altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione del percorso di dottorato.

2. Il/la dottorando/a si impegna alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto di UNICAM ed è tenuto/a a sottoscrivere apposita dichiarazione, validata dal supervisore accademico, per consentire all'Ateneo il rispetto di eventuali obblighi in materia di proprietà intellettuale verso soggetti terzi.

Titolo VII - Modifiche di regolamento e norme transitorie

Art.24 - Modifiche di regolamento e norme transitorie

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale, entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso decreto e si applica a tutti i Corsi di Dottorato attivati a partire dall'anno accademico 2025/26, XLI ciclo.
2. Ai Corsi di Dottorato antecedenti al ciclo XLI si applicano i previgenti Regolamenti emanati con DR n. 383 del 4 luglio 2013 (per i cicli fino al XXXVII) e ss.mm.ii. e con D.R. n. 169/2022 (a decorrere dal ciclo XXXVIII).
3. Le modifiche al presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto UNICAM, sono deliberate dal Senato Accademico anche su proposta del Consiglio S.A.S., previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di amministrazione, in particolare per gli aspetti che implicano investimento o variazioni nell'impiego delle risorse.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in materia.